

2. Entro tre mesi a decorrere dalla ricezione di una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione notifica allo Stato membro interessato le sue osservazioni sui motivi indicati nella richiesta. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine una volta sola di altri tre mesi e informare di conseguenza lo Stato membro interessato.
3. Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni supplementari, il termine di cui al paragrafo 2 inizia a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni supplementari richieste. Lo Stato membro interessato dispone di tre mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione per fornire le informazioni supplementari. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione proroga tale termine una volta sola di altri tre mesi.
4. Se lo Stato membro non è in grado di fornire informazioni supplementari, può darne notifica alla Commissione. La Commissione notifica pertanto le sue osservazioni sulla base delle informazioni disponibili. In tal caso il termine di cui al paragrafo 2 decorre dalla data di ricezione della notifica.
5. La procedura di riesame si conclude al più tardi due anni dopo l'invio da parte dello Stato membro della propria richiesta di riesame di cui al paragrafo 1.
6. Uno Stato membro può chiedere una volta all'anno una riunione ad alto livello con la Commissione per discutere lo stato di avanzamento dei casi che sono o sono stati oggetto della procedura di riesame e per analizzarli al fine di riconsiderare le rispettive posizioni e cercare di raggiungere un accordo.
7. Nel quadro di un'eventuale revisione del presente regolamento, o al più tardi entro la fine del 2026, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento della procedura di riesame di cui al presente articolo. Tale valutazione comprende consultazioni con gli Stati membri e tiene conto dei risultati di tali consultazioni nonché delle posizioni degli Stati membri. La Commissione presenta, se del caso, proposte volte a migliorare il funzionamento della procedura di riesame.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

22CE1177

